

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ
DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO

Oggetto: Legge n. 238/2016, art. 10 comma 2. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (Arricchimento) dei prodotti della vendemmia per la campagna 2018/2019.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

– di autorizzare per la campagna 2018/2019 nella regione Marche, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito indicato arricchimento) per un massimo di 1,5%vol. delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini destinati a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo il seguente elenco:
Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini:
"MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Cilieggiolo, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;
- vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), secondo il seguente elenco:
 - Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: "Bianchetto del Metauro" (tutte le tipologie consentite), "Colli Maceratesi" (tutte le tipologie consentite), "Colli Pesaresi" (tutte le



tipologie consentite), “Esino” (tutte le tipologie consentite), “Falerio” (tutte le tipologie consentite), “I Terreni di Sanseverino” (tutte le tipologie consentite), “Lacrime di Morro d’Alba” o “Lacrime di Morro” (tutte le tipologie consentite), “Pergola” (tutte le tipologie consentite), “Rosso Cònero”, “Rosso Piceno” o “Piceno” (tutte le tipologie consentite), “San Ginesio” (tutte le tipologie consentite), “Serrapetrona”, “Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio dei Castelli di Jesi” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio di Matelica” (tutte le tipologie consentite);

- Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: “Offida” (tutte le tipologie consentite).

I prodotti elencati nel presente punto devono essere ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell’allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all’esecuzione di tale pratica, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

- di autorizzare, per la campagna 2018/2019 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l’arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti a DOP e vini spumanti di qualità a DOP, autorizzati all’arricchimento con il presente atto, a condizione che:
 - nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
 - mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell’allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
 - l’operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
 - l’incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol.;
 - l’arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
- di consentire, per la campagna 2018/2019, l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale oltre il limite del 13%vol. e non superiore a 15%vol., fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, limitatamente ai vini DOP “Bianchello del Metauro” (tutte le tipologie consentite), “Colli Maceratesi” (tutte le tipologie consentite), “Colli Pesaresi” (tutte le tipologie consentite), “Esino” (tutte le tipologie consentite), “Falerio” (tutte le tipologie consentite), “I Terreni di Sanseverino” (tutte le tipologie consentite), “Lacrime di Morro d’Alba” o “Lacrime di Morro” (tutte le tipologie consentite), “Pergola” (tutte le tipologie consentite), “Rosso Cònero”, “Rosso Piceno” o “Piceno” (tutte le tipologie consentite), “San Ginesio” (tutte le tipologie consentite), “Serrapetrona”, “Terre di Offida” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio dei Castelli di



Jesi” (tutte le tipologie consentite), “Verdicchio di Matelica” (tutte le tipologie consentite) e “Offida” (tutte le tipologie consentite) ottenuti con prodotti di base sottoposti alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale autorizzate con il presente atto nel limite massimo del 1,5%vol.;

- di trasmettere il presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII - Via XX Settembre n.20 – 00187 Roma - e-mail: piue7@politicheagricole.it, pec: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio d’Area di Ancona Ufficio di Ancona – Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona – e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it;
- di pubblicare il presente atto sul sito internet all’indirizzo: www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale all’indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla sezione OCM vitivinicolo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Roberto Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni;



- Regolamento (CE) n. 606 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 ottobre 2012, n. 278, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;
- DGR Marche n. 823 del 10/07/2006 concernente: “Legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 9, comma 2 – Procedure per l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia”.

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

L’articolo 80 e l’allegato VIII Parte I lettera A punto 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta “arricchimento”) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’art. 81 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013.

L’appendice I all’allegato VII del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, che classifica il territorio dell’Unione Europea in zone viticole ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste negli allegati VII Parte II e VIII Parte I del medesimo regolamento, inserisce le Marche nella zona viticola CII; da ciò ne consegue che la pratica dell’arricchimento può essere autorizzata dalla Regione nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %vol. (punto 2 Sezione B Parte I dell’allegato VIII al regolamento UE n. 1308/2013) e che le operazioni di arricchimento non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13,00%vol. (punto 6, Sezione B Parte I dell’allegato VIII al regolamento UE n. 1308/2013).

Il più volte richiamato regolamento (UE) n. 1308/2013, al punto 7, lettera b) Sezione B Parte I dell’allegato VIII, prevede altresì la deroga che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) a un livello che essi determineranno e l’allegato VII, Parte II, del medesimo regolamento, relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, prevede che il prodotto “vino” deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15%vol., ma che tale limite massimo può essere superato per i vini a DOP ottenuti senza alcun arricchimento.

Il regolamento (CE) n. 606 del 10 luglio 2009 reca alcune modalità di applicazione del regolamento 1234/2007 e sue successive modifiche, per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche - tra cui l’arricchimento - e le relative restrizioni. In



particolare l'allegato II, sezione A, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri possono autorizzare l'arricchimento della partita cuvée nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, fino al limite massimo di 1,5% vol. per la zona viticola C.

L'articolo 10 comma 2 della legge 238/2016 stabilisce che con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni, ai sensi della normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.

L'art. 90 della suddetta legge n. 238/2016 prevede inoltre che:

- al comma 1 che i decreti ministeriali attuativi della legge sono adottati entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti Regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- al comma 3 che fino all'emanazione dei predetti decreti attuativi della legge stessa continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei Decreti Ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione Europea per le materie disciplinate dalla legge stessa e dalla normativa dell'Unione Europea che non siano in contrasto.

Il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 278 del 9 ottobre 2012, stabilisce all'art. 2 che le Regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati nell'allegato XV bis, sezione A paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e sue successive modifiche e integrazioni, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che conservano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali. Il citato decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 278 dispone, tra l'altro, all'art. 2 che le Regioni e le Province autonome provvedano a stabilire le eventuali deroghe per i vini a DOP relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento e a trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga suddetti all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero.

La DGR Marche n. 823/2006 stabilisce le procedure regionali per l'autorizzazione all'arricchimento dei prodotti di una determinata vendemmia e incarica il dirigente della Struttura regionale competente per materia a rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta la suddetta autorizzazione, anche avvalendosi di Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (di seguito indicata ASSAM).

Consorzio Tutela Vini Piceni (nota trasmessa tramite pec in data 5 settembre 2018 - segnatura n. 0986312|05/09/2018 - integrata da nota trasmessa tramite posta elettronica ordinaria in data 10 settembre 2018 - segnatura n. 1002946|10/09/2018), Istituto Marchigiano di Tutela vini (nota trasmessa tramite pec in data 5 settembre 2018 - segnatura n. 0990442|06/09/2018), CIA Marche (nota trasmessa tramite posta elettronica ordinaria il 4 settembre 2018 - segnatura n. 0978049|04/09/2018), Terre Cortesi Moncaro Società Cooperativa Agricola (nota trasmessa tramite pec l'11 settembre 2018 - segnatura prot. 1008194|11/09/2018), la Sezione



Marche dell'Associazione Enologi Enotecnici Italiani (nota trasmessa tramite posta elettronica ordinaria l'8 settembre 2018 - segnatura n. 1002925|10/09/2018), Vinea società Coop.va Agricola (nota trasmessa tramite posta elettronica ordinaria il 31 agosto 2018 - segnatura n. 0978069|04/09/2018) hanno presentato richiesta di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i prodotti della vendemmia 2018/2019, segnalando il verificarsi di condizioni climatiche sfavorevoli al processo di ottimale maturazione delle uve durante la campagna vendemmiale in corso.

Le richieste pervenute sono tese ad ottenere l'autorizzazione all'arricchimento di 1,5%vol. dei prodotti a monte dei vini e dei vini, compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, i vini spumanti e i vini spumanti di qualità e di quelli destinati a diventare vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a DOP, di seguito riportati:

- vini a IGP, secondo il seguente elenco:
 1. Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini: "MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Ciliegiole, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;
- vini a DOP, secondo il seguente elenco:
 - Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: "Bianchetto del Metauro" (tutte le tipologie consentite), "Colli Maceratesi" (tutte le tipologie consentite), "Colli Pesaresi" (tutte le tipologie consentite), "Esino" (tutte le tipologie consentite), "Falerio" (tutte le tipologie consentite), "I Terreni di Sanseverino" (tutte le tipologie consentite), "Lacrime di Morro d'Alba" o "Lacrime di Morro" (tutte le tipologie consentite), "Pergola" (tutte le tipologie consentite), "Rosso Cònero", "Rosso Piceno" o "Piceno" (tutte le tipologie consentite), "San Ginesio" (tutte le tipologie consentite), "Serrapetrona", "Terre di Offida" (tutte le tipologie consentite), "Verdicchio dei Castelli di Jesi" (tutte le tipologie consentite), "Verdicchio di Matelica" (tutte le tipologie consentite);
 - Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: "Offida" (tutte le tipologie consentite).

Sulla base delle richieste pervenute e preso atto dell'accertamento di ASSAM (nota prot. n. 0007343|13/09/2018 registrata a protocollo n. 1035051|17/09/2018) del verificarsi nella regione Marche di condizioni climatiche sfavorevoli all'ottimale vendemmia 2018 dovute ad anomalie termo-pluviometriche verificatesi nell'anno in corso, si ritiene giustificato autorizzare



su tutto il territorio regionale il ricorso all'arricchimento dei prodotti a monte del vino e dei vini nonché delle partite (*cuvées*) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti a DOP e vini spumanti di qualità a DOP sopra elencati, nel limite massimo di 1,5% vol..

Ciò in quanto, sulla base dell'analisi dei dati cumulati dal 1° gennaio ad oggi:

1) La temperatura media mensile regionale per l'anno 2018 è risultata superiore alla media di riferimento (1981-2010) di 0.9 °C. In particolare, in tutti i mesi interessati dallo sviluppo vegetativo della vite, si sono registrati valori superiori alla norma.

2) Le precipitazioni cumulate da inizio anno sono risultate particolarmente elevate: nel periodo gennaio – agosto sono caduti 610 mm di pioggia a fronte dei 453 che rappresentano la media del periodo 1981-2010, facendo registrare quindi un'anomalia di +157 mm (+35% di precipitazioni). Da evidenziare come tale anomalia sia dovuta in particolare alle precipitazioni dei mesi di febbraio, marzo e maggio. Particolarmente rilevanti, ai fini dello sviluppo vegetativo della vite sono risultate le precipitazioni del mese di maggio (nel 2018 sono caduti 116 mm a fronte di una precipitazione media storica di 58 mm, segnando quindi un incremento del 100%). In conseguenza di tali abbondanti precipitazioni si sono registrati importanti attacchi di peronospora, che, seppur mediamente controllati, hanno causato la comparsa, nelle fasi fenologiche di accrescimento acini e maturazione, di rilevanti sintomi su foglia.

3) L'indice bioclimatico Amerine Winkler ha raggiunto alla fine di agosto mediamente 1761 GG, valore decisamente superiore alla media del periodo 1999-2016 (+146 GG). L'elevata sommatoria termica è stata raggiunta soprattutto a causa delle temperature costantemente superiori alla norma durante tutto il periodo vegetativo.

4) Nel corso del fine settimana dell'1-2 settembre 2018, sulla Regione si sono verificati fenomeni temporaleschi assai intensi: le precipitazioni si sono presentate a scariche successive ed hanno assunto anche violento carattere temporalesco, in alcuni casi accompagnate a grandinate e importanti precipitazioni.

Le anomalie meteo-climatiche illustrate e meglio dettagliate nella citata nota di ASSAM del 13/09/2018 e registrata a protocollo n. 1035051|17/09/2018, hanno influenzato il processo di maturazione delle uve, in particolare le elevate temperature sono responsabili di una riduzione dell'efficienza fotosintetica, in parte compromessa anche dagli attacchi di peronospora, con conseguente minor accumulo degli zuccheri. Inoltre le elevate temperature sono causa di un rapido consumo dell'acido malico, cui corrisponde la caduta del tenore di acidità.

Gli eventi temporaleschi di inizio settembre, in molti casi, potrebbero inoltre rendere necessario un anticipo delle raccolte per evitare un peggioramento dello stato fitosanitario causato da attacchi di *Botrytis* e marciumi.

L'insieme di tali circostanze hanno ostacolato un'ottimale evoluzione del processo di maturazione delle uve fanno ritenere che vi siano le condizioni per concedere l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per la campagna vendemmiale 2018/2019 per i vitigni coltivati nel territorio della regione Marche.

L'autorizzazione all'arricchimento è concessa a condizione che i prodotti elencati siano ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ivi raccolte.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5%vol, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente all'esecuzione di tale pratica e fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici



disciplinari di produzione.

Le richieste pervenute sono inoltre finalizzate all'autorizzazione, per la campagna 2018/2019 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, all'arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti a DOP e vini spumanti di qualità a DOP oggetti di autorizzazione all'arricchimento.

Tale autorizzazione è concessa a condizione che:

- nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
- l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol;
- l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Per quanto stabilito al punto 6, Sezione B Parte I dell'allegato VIII al citato regolamento UE n. 1308/2013 in caso di DOP ottenute mediante ricorso all'arricchimento è possibile poter derogare al limite del 13%vol del titolo alcolometrico totale fino al limite massimo del 1,5%vol. per le DOP autorizzate con il presente atto all'arricchimento, come di seguito richiamate: "Bianchello del Metauro" (tutte le tipologie consentite), "Colli Maceratesi" (tutte le tipologie consentite), "Colli Pesaresi" (tutte le tipologie consentite), "Esino" (tutte le tipologie consentite), "Falerio" (tutte le tipologie consentite), "I Terreni di Sanseverino" (tutte le tipologie consentite), "Lacrima di Morro d'Alba" o "Lacrima di Morro" (tutte le tipologie consentite), "Pergola" (tutte le tipologie consentite), "Rosso Cònero", "Rosso Piceno" o "Piceno" (tutte le tipologie consentite), "San Ginesio" (tutte le tipologie consentite), "Serrapetrona", "Terre di Offida" (tutte le tipologie consentite), "Verdicchio dei Castelli di Jesi" (tutte le tipologie consentite), "Verdicchio di Matelica" (tutte le tipologie consentite), "Offida" (tutte le tipologie consentite).

Il presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea -PIUE VII - Via XX Settembre n.20 - 00187 Roma - e-mail: piue7@politicheagricole.it, pec: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it, e Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio d'Area di Ancona Ufficio di Ancona - Via Seppilli n.5 - 60128 Ancona - e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it, pec: icqrf.ancona@pec.politicheagricole.gov.it.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento avvenuto entro 30 giorno che decorrono dalla prima richiesta di autorizzazione all'arricchimento per la campagna 2018/2019 presentata, come illustrato nel presente documento istruttorio, in data 31 agosto 2018.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto:



“Legge n. 238/2016, art. 10 comma 2. Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (Arricchimento) dei prodotti della vendemmia per la campagna 2018/2019”.

Il responsabile del procedimento

(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A:

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVA PER LE QUALI È CONSENTITO L’AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA 2018/2019 NONCHÉ DELLE PARTITE PER L’ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI, COMPRESI I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ, I VINI SPUMANTI A DOP E VINI SPUMANTI DI QUALITÀ A DOP.

